

Prot. n 2020/1526380

DISPOSIZIONE n. 11 del 19 MARZO 2020

Oggetto: affidamento, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, del servizio di manutenzione impianti della Regione Calabria - Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016

PREMESSE

I servizi di manutenzione impianti della Regione Calabria sono stati affidati a Manitalidea S.p.A., in virtù dell'Ordinativo Principale di Fornitura n. 0555, N.ro di protocollo 2013/18364 del 30/09/2013 CIG 5349527953, per le sedi della Regione Calabria con l'Ordine Diretto di Acquisto nr. 898521, del 30/09/2013 con scadenza al 30/09/2020, emesso in adesione alla Convenzione Consip avente ad oggetto i "Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni" (c.d. Facility management 3, o più brevemente FM3) sottoscritta in data 14 dicembre 2012.

Come indicato nel Progetto Tecnico Prot. n. 2020/ 1380178, nel corso dell'esecuzione del menzionato contratto si sono registrati gravi e reiterati inadempimenti nell'erogazione dei servizi, al punto che AdeR è stata costretta ad attivare il procedimento di cui all'art. 136 del D.lgs. n. 163/2006, *applicabile razione temporis*, relativo alla risoluzione per grave inadempimento dell'appaltatore.

All'esito del predetto procedimento, con nota del 3 marzo 2020, Prot. 2020/1249242, è stata disposta e comunicata la risoluzione del contratto, con efficacia a far data dal 16 marzo 2020.

Per effetto della cessazione del contratto, occorre individuare una soluzione acquisitiva che – nel rispetto del quadro normativo in materia di appalti pubblici e nelle more della conclusione della procedura aperta in corso di svolgimento per l'affidamento dei servizi in parola – possa assicurare il corretto svolgimento dei servizi già affidati alla Manital e dunque la corretta conduzione degli immobili strumentali allo svolgimento dell'attività istituzionale di AdeR senza soluzione di continuità e dunque, senza pregiudizio per i dipendenti impiegati né disservizi all'utenza.

A tal fine, il Settore Logistica, Infrastrutture e Security – accertata una situazione di estrema urgenza, non prevedibile in alcun modo e non imputabile alla Stazione appaltante, atteso che è in corso – come sopra evidenziato - un'autonoma procedura aperta per l'affidamento dei servizi in oggetto e che non vi sono i tempi tecnici minimi per avviare una diversa procedura ordinaria - ha proposto nel Progetto Tecnico appositamente predisposto e nella relativa RDA, l'avvio di una procedura negoziata in urgenza ex art. 63, comma 2, lett. C) del D.Lgs. n. 50/2016 da espletare con l'operatore **NICMA & PARTNERS S.p.A.**, che attualmente eroga gli stessi servizi, senza contestazione alcuna, presso ambiti territoriali limitrofi a quelli presso cui si trovano gli immobili di AdeR, non sussistendo i tempi tecnici per avviare un confronto con 5 operatori e utilizzare quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

A tal fine, attesa la situazione d'urgenza sopra descritta, unitamente al Progetto Tecnico, la struttura richiedente e per essa il RUP, con nota Prot. n. 2020/1469217 ha richiesto all'operatore di rendere nota la propria disponibilità ad eseguire i servizi in questione, trasmettendo un'offerta sulla base del Progetto e del Capitolato all'uopo redatto, non vincolante per AdeR.

In particolare, il valore a base dell'appalto è stato determinato in funzione dei fabbisogni specificati nell'Allegato D al Capitolato tecnico e di seguito riepilogati:

CALABRIA		
SERVIZI	€/MESE	AFFIDO 12 MESI
MANUTENZIONI PROGRAMMATE	€ 7.711,96	€ 92.543,50
ATTIVITA' STRAORDINARIE (manutenzioni, interventi urgenti D.Lgs 81/08)	€ 12.385,00	€ 148.620,00
Oneri della sicurezza	€ 176,09	€ 2.113,06
TOTALE	€ 20.096,96	€ 243.276,56

Sulla base dei predetti fabbisogni e dei corrispettivi orari il valore a base della procedura risulta essere pari a complessivi **€ 243.276,56** oltre IVA, di cui **€ 2.113,06** relativi a oneri della sicurezza per rischi interferenti.

Come indicato nel Progetto Tecnico del 10 marzo 2020 prot. n. 2020/1380178, l'incidenza della manodopera sul valore del contratto è stimata in € 117.891,46.

Il quadro economico complessivo dell'appalto è stato determinato sulla base del valore dell'affidamento. Riguardo alle somme da destinare all'incentivo, ai sensi del citato art. 113 D. Lgs. n. 50/2016, queste saranno determinate solo a seguito dell'adozione di apposito regolamento, nel quale saranno stabiliti i parametri per il calcolo, nonché i criteri e le modalità di ripartizione degli stessi.

Con pec del 18 marzo 2020 l'operatore economico ha presentato la propria offerta, confermando la propria disponibilità ad eseguire le prestazioni in questione ed accettando le condizioni previste nel Progetto e negli allegati allo stesso.

Il RUP con nota Prot. n. 2020/1503641 del 19/03/2020 ha accertato la congruità dell'offerta e la conformità a quanto richiesto. In particolare l'operatore economico ha offerto:

- un ribasso unico percentuale per le manutenzioni programmate, pari a 0,15506%;
- la seguente offerta migliorativa sulle attività straordinarie:
 - il ribasso percentuale sui listini DEI, rispetto al valore minimo a base della procedura del 38,00%, pari al 38,00%;
 - il ribasso percentuale sui costi generali e l'utile d'impresa rispetto alla soglia del 28,7% fissata dal listino DEI "Prezzi informativi dell'edilizia", pari al 80,00%;
 - l'importo della franchigia, rispetto al valore minimo previsto a base della procedura di € 500,00 (oltre IVA), per tutti i servizi di manutenzione, pari a € 500,00;

per un importo totale pari ad € 243.133,06, oltre IVA e di cui € 2.113,06 per oneri della sicurezza per rischi da interferenza.

Il contratto sottoscritto in seguito all'esperimento della procedura in questione avrà durata pari a 12 mesi a decorrere dalla relativa sottoscrizione. Tale durata è stata stimata come idonea ad assicurare l'esecuzione del servizio nelle more della conclusione della procedura aperta indetta da Agenzia delle Entrate per l'affidamento dei servizi in oggetto. Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, è prevista la facoltà di prorogare la durata dei servizi in questione, agli stessi patti e condizioni, per il tempo strettamente necessario a consentire la conclusione della procedura aperta avviata da Agenzia delle Entrate anche in nome e per conto di AdeR per l'affidamento dei medesimi servizi.

Il massimale di spesa di cui sopra trova copertura nel Budget d'esercizio 2020 deliberato dal CdG nella riunione del 30 ottobre 2019. La quota parte della spesa relativa all'anno 2021 è coerente con quanto previsto nel Budget triennale 2019-2021 approvato e in quello deliberato dal CdG di AdeR per il triennio 2020-2022 e in corso di approvazione.

Il fabbisogno determinato rispetta gli obblighi di contenimento della spesa di cui all'art. 1, comma 591 e 592, della Legge n. 160/2019.

CONSIDERAZIONI

Agenzia delle entrate - Riscossione, in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016.

Come indicato nelle premesse – in ragione della risoluzione del contratto attualmente in essere – occorre assicurare l'esecuzione dei servizi in oggetto senza soluzione di continuità.

L'inadempimento dell'attuale fornitore e il conseguente scioglimento dal vincolo contrattuale, costituisce un fatto non prevedibile né imputabile in alcun modo alla stazione appaltante, la quale per tempo debito aveva già bandito un'ordinaria procedura aperta per individuare gli operatori cui affidare i servizi in questione e determina una situazione di estrema urgenza per la necessità di garantire – nelle more della conclusione della procedura aperta medesima – l'erogazione dei servizi senza soluzione di continuità.

Tali servizi, infatti, sono necessari a garantire la corretta e corrente fruizione degli immobili attraverso cui la stazione appaltante esercita le proprie funzioni istituzionali.

In considerazione di quanto sopra, tenuto conto in particolare:

- a. dell'avvio di un'autonoma procedura aperta per l'affidamento dei servizi in parola che risulta essere in corso di svolgimento;
- b. della risoluzione per grave inadempimento dei contratti di appalto in forza dei quali la Manital eroga i servizi di facchinaggio presso le sedi in oggetto;
- c. dell'esigenza di garantire comunque l'erogazione dei servizi di cui trattasi essendo indispensabili alla corretta conduzione degli immobili attraverso cui la Stazione appaltante svolge le proprie funzioni istituzionali, nelle more

della conclusione della procedura aperta di cui al precedente punto sub a);

- d. dell'assenza dei tempi tecnici per avviare una diversa procedura ordinaria che di fatto costituirebbe un inutile dispendio di attività amministrativa, essendo già in corso un'identica procedura di affidamento,

risultano sussistere i presupposti per ricorrere ad una procedura in urgenza ex articolo 63 comma 2 lett. c) del d.lgs. n. 50/2016, come richiesto nel Progetto Tecnico all'uopo redatto.

A tal riguardo, si evidenzia che, non essendo tecnicamente possibile l'interpello di cinque operatori in considerazione dei ristrettissimi tempi tecnici a disposizione della Stazione appaltante per consentire l'immediato subentro del nuovo fornitore e salvaguardare la continuità di un servizio strettamente funzionale al corretto svolgimento dell'attività istituzionale di AdeR, si è proceduto ad acquisire un'offerta, non impegnativa per AdeR, dall'operatore economico indicato nelle premesse.

Il soggetto, già fornitore di AdeR, allo stato risulta essere l'unico idoneo a garantire l'esecuzione corretta dei servizi in oggetto, in ragione:

- a. della propria capacità tecnico economica;
- b. della propria organizzazione;
- c. della presenza di unità operative dell'operatore presso gli ambiti territoriali presso cui effettuare i servizi richiesti;
- d. della corretta esecuzione dei medesimi servizi presso altri immobili della Stazione appaltante;
- e. dell'attuale indisponibilità di Convenzioni Consip.

Il ricorso alla procedura negoziata di cui all'art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 è consentito nella misura strettamente necessaria quando non possono essere rispettati i termini per le procedure ordinarie, per ragioni di

estrema urgenza, determinata da eventi imprevedibili e circostanze non imputabili in alcun modo alla Stazione appaltante.

Orbene, nel caso di specie l'urgenza è riconducibile a fattori esogeni alla Stazione appaltante, ulteriormente aggravati dall'emergenza legata alla diffusione del Covid 19.

Il servizio oggetto di affidamento non rientra in alcuna delle categorie merceologiche per le quali vige l'obbligo, per Agenzia delle entrate – Riscossione, di avvalersi degli strumenti Consip.

L'operatore economico è in possesso dei requisiti di occorrenti all'affidamento in oggetto e segnatamente:

- assenze delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001 n. 165;
- iscrizione per attività inerenti l'oggetto dell'affidamento nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza, se si tratta di uno Stato dell'UE, in conformità con quanto previsto dall'art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
- possesso di un fatturato specifico in servizi analoghi (intendendosi per servizi analoghi i servizi di controllo, conduzione e manutenzione preventiva e periodica di impianti nonché interventi migliorativi, correttivi e per guasti degli impianti stessi), realizzato negli ultimi 3 esercizi economici il cui bilancio o altro documento fiscale o tributario equivalente sia stato già approvato al momento dell'invito, non inferiore alla base d'asta al netto dell'IVA;
- aver regolarmente eseguito, nell'ultimo triennio dalla data dell'invito, un contratto per servizi analoghi ((intendendosi per servizi analoghi i servizi di controllo, conduzione e manutenzione preventiva e periodica di impianti nonché interventi migliorativi, correttivi e per

guasti degli impianti stessi) per un importo pari ad almeno il 30% del valore della base d'asta;

- possesso della certificazione ISO 9001 o equivalente nel settore oggetto della gara;
- abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale, come manutentore impianti (Elettrici, Idrico Sanitari, Riscaldamento, Raffrescamento, Antincendio, Elevatori, Reti, Sicurezza e Controllo Accessi) ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n. 37, per le specializzazioni di cui all'art. 1, comma 2, dalla lettera a) alla lettera g) del medesimo D.M..

La procedura in ragione dell'urgenza, dell'importo della stessa, dell'unicità dell'operatore selezionato e a fronte del limitato perimetro territoriale, non è suddivisibile in lotti.

Stante la natura standardizzata dei servizi e l'urgenza della procedura, l'affidamento avverrà con l'applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il ricorso a tale criterio è altresì giustificato dall'unicità dell'operatore economico interpellato, nonché dal livello qualitativo del servizio posto a base della procedura, in quanto derivante dall'offerta migliorativa formulata dall'operatore medesimo nell'ambito di altra procedura ad evidenza pubblica.

Per quanto sopra premesso e considerato, con il presente atto, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016

il Responsabile dell'Area Innovazione e Servizi Operativi,
in base ai poteri conferiti con procura speciale rep. n. 45.137, raccolta n. 26.000
del 30 ottobre 2019
DISPONE

di procedere, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, all'affidamento del servizio di manutenzione impianti della Regione Calabria, secondo quanto indicato nelle Premesse e nelle Considerazioni suesposte, all'operatore economico NICMA & PARTNERS S.p.A..

A tal riguardo, si stabilisce in particolare che:

- per quanto indicato nelle considerazioni che precedono non sia prevista la suddivisione in lotti;
- il valore complessivo dell'appalto è pari a € 243.133,06 oltre IVA, di cui € 2.113,06 per oneri della sicurezza per rischi da interferenze. Tale valore è stato determinato sulla base degli importi unitari posti a base di gara indicati nelle premesse;
- il corrispettivo sarà calcolato a misura e fatturato con cadenza mensile posticipata;
- il contratto, che sarà sottoscritto, con firma digitale, nella forma della scrittura privata, avrà una durata di 12 mesi dall'avvio del servizio, con l'opzione di proroga di cui all'art. 106, comma 11, del Codice;
- l'affidatario è stato selezionato secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del Codice determinato attraverso il ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi a base della procedura;
- non sarà applicata la clausola sociale di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016, stante l'assenza di personale attualmente dedicato all'esecuzione dei medesimi servizi per AdeR;
- all'affidatario sarà richiesto, ai fini della sottoscrizione del contratto, il possesso di idonee coperture assicurative per la responsabilità civile, come indicato nel Progetto Tecnico a base della procedura stessa nonché una polizza fidejussoria a garanzia dell'esecuzione del contratto;
- il Responsabile del procedimento è il sig. Franco Simone – il quale è in possesso dei requisiti di cui all'art. 4.1 delle Linee Guida ANAC n. 3 del 26

ottobre 2016 - e il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è il Sig. Massimo Barbieri;

- il Responsabile della Direzione Approvvigionamenti e Logistica è delegato:
 - i. alla sottoscrizione del contratto;
 - ii. al compimento di tutti gli atti che si rendessero necessari durante l'esecuzione dei contratti per garantire la corretta esecuzione dei servizi appaltati, compresa l'approvazione e/o la sottoscrizione dei documenti contabili e/o degli eventuali atti modificativi contrattuali;
- il Responsabile dell'Ufficio Gare e Appalti provvederà alla sottoscrizione ed alla trasmissione delle istanze alle Amministrazioni/Enti competenti ai fini della verifica del possesso da parte dell'affidatario dei requisiti ex lege prescritti, ove non siano in corso di validità le certificazioni già in possesso di Agenzia delle entrate-Riscossione, acquisite nell'ambito dei controlli effettuati in occasione della proroga tecnica del contratto attualmente in essere con il medesimo fornitore cig n. 7245991CEC relativo al contratto del servizio di manutenzione degli impianti ubicati in Valle d'Aosta, Piemonte, Emilia Romagna, Liguria, Veneto Trentino Alto Adige, disposta con atto del 9 gennaio 2019 prot n. 2020/94299.

Il Direttore
Marco Balassi
(Firmato digitalmente)